



CRD 2003-128

Presidente : Pascal Mollard
Giudici : Chiarella Rei-Ferrari; Christine Sayegh
Cancelleria : Anne Tissot Benedetto

Decisione del 4 ottobre 2005

nella causa

X, ricorrenti,

contro

Direzione generale delle dogane, Divisione principale Diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna (rif. ...),

concernente

esazione posticipata;
superamento del contingente doganale;
importazione di frutta e verdura fresche

Ritenuto:

1. che dal 1995 X gestisce con la ditta individuale « X Frutta e Verdura » un'impresa d'importazione e d'esportazione di frutta e verdura all'ingrosso ed al dettaglio (estratto del registro di commercio del distretto di A del 21 gennaio 2002, prodotto dalla Direzione generale delle dogane [DGD]);
2. che egli esercita parimenti la sua attività attraverso una società a responsabilità limitata che costituì nel mese di gennaio 1998 sotto la ragione sociale « X Import Export Sagl », divenuta poi « B. Sagl » dal 30 gennaio 2003, e avente quale scopo iscritto a registro di commercio « l'importazione, l'esportazione, il commercio (all'ingrosso ed al dettaglio), il

- trasporto ed il magazzinaggio di prodotti alimentari in genere, come pure ogni altra attività connessa » (estratto del registro di commercio del distretto di A del 21 gennaio 2002, prodotto dalla DGD ed estratto dello stesso registro del 16 settembre 2003, prodotto a sostegno del ricorso);
3. che a seguito di un'inchiesta istruita dal Servizio inquirente della Direzione delle dogane di C (in seguito : Servizio inquirente di C) fu possibile accertare che, durante il 1998, le ditte precitate avevano importato e fatto sdoganare all'aliquota del contingente doganale (ACD) con permesso generale d'importazione (PGI) n. (...), circa 16'387 kg di frutta e verdura fresche senza il necessario contingente, rispettivamente superando il contingente doganale loro attribuito;
 4. che, con decisione di esazione posticipata del 26 febbraio 2002, il Servizio inquirente di C, fondandosi sugli art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e art. 9 e 13 della legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0), impose alla società X Import Export Sagl (ora B. Sagl) di versare l'importo totale di Fr. 31'209.55 per dazi doganali sottratti (ivi compreso un importo di Fr. 611.50 di imposta sul valore aggiunto [IVA]) e alla società X Frutta e Verdura l'importo di Fr. 155.45 per dazi doganali sottratti (ivi compreso un importo di fr. 3.05 di IVA) (doc. n. 2 della DGD);
 5. che a seguito del processo verbale finale del Servizio inquirente di C del 28 febbraio 2002, quest'ultimo condannò, con decisione di esazione posticipata del medesimo giorno, anche X in quanto persona fisica, al versamento dei dazi doganali precitati, ossia di totali Fr. 31'209.55;
 6. che, con ricorso dinanzi alla DGD del 28 giugno 2002, le ditte succitate nonché X impugnarono le decisioni di esazione posticipata suddette, contestando in particolare, l'attendibilità delle tabelle excel allegate alle decisioni, facendo valere che i dati ritenuti a loro carico erano lacunosi ed inesatti, che l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) non li aveva mai informati delle irregolarità constatate in relazione con il sorpasso dei contingenti e invocando infine la prescrizione dei dazi pretesi;
 7. che alla luce delle censure sollevate la DGD procedette a un complemento d'inchiesta sia presso l'UFAG sia presso il Servizio inquirente di C, richiedendo dal primo, con lettera del 16 gennaio 2003, di pronunciarsi sui suddetti ricorsi, e al secondo, con lettera del 20 gennaio 2003, di verificare i dati e il calcolo dei dazi contestati dai ricorrenti nel loro insieme;
 8. che, con risposta del 7 febbraio 2003, l'UFAG osservò che i sorpassi dei contingenti erano stati regolarmente comunicati agli interessati, i quali non vi avevano dato seguito, e contestò le altre censure sollevate;

9. che il risultato del complemento d'inchiesta del Servizio inquirente di C fu trasmesso alla DGD con lettera del 20 febbraio 2003;
10. che, fondandosi sulle risposte ricevute, la DGD rigettò i ricorsi con decisione del 18 agosto 2003, contro cui le ditte coinvolte nonché X (in seguito: i ricorrenti) hanno presentato ricorso dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (in seguito: CRD) in data 17 settembre 2003, riprendendo, tra gli altri, i motivi invocati in precedenza a sostegno del loro primo ricorso dinanzi alla DGD;
11. che, con risposta del 9 dicembre 2003, la DGD ha postulato il rigetto del ricorso, con spese a carico dei ricorrenti;
12. che ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 lett. c LD, la CRD è competente per decidere i ricorsi contro le decisioni di prima istanza o su ricorso della DGD concernenti l'imposizione dei dazi, ivi compreso l'obbligo di pagare il dazio, mentre la procedura di ricorso è retta dagli art. 44 seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa ([PA; RS 172.021]; art. 109 cpv. 3 LD);
13. che, nella fattispecie, la vertenza concerne l'esazione posticipata dei dazi, il che determina la competenza della CRD;
14. che, nella misura in cui il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 50 PA e ottempera alle esigenze di forma e di merito giusta l'art. 52 PA, occorre entrare nel merito;

Considerato :

I.
a)

15. che, in seguito all'accordo del 15 aprile 1994 che ha istituito l'organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), la Svizzera ha dovuto sostituire le restrizioni all'importazione esistenti nel settore dell'agricoltura con i dazi (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa, FF 1996 IV 114), per cui le aliquote dei dazi costituivano ormai l'unico strumento di protezione alla frontiera (Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV 1073), e la quantità dei prodotti agricoli importati non poteva più essere controllata direttamente, ma solo indirettamente attraverso la fissazione delle aliquote dei dazi e dei contingenti doganali (decisione del Tribunale federale del 31 marzo 2004, nella causa A. AG [2A.1/2004], consid. 2.1 ; cfr. Remo Arpagaus, Das schweizerische Zollrecht, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, edito da Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli,

Basilea/Ginevra/Monaco 1999, pag. 57; René Rhinow/Gerhard Schmid/Giovanni Biaggini, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Basilea 1998, pag. 590 segg.);

16. che l'importazione dei prodotti nell'ambito dei contingenti concessi è di principio sottoposta a un'aliquota inferiore a quella regolarmente applicabile in caso di importazioni al di fuori del contingente, per le quali i dazi sono più elevati e possono addirittura avere carattere proibitivo (Messaggio 2 GATT, FF 1994 IV 1117; si veda in particolare la decisione precitata del Tribunale federale del 31 marzo 2004, consid. 2.1; DTF 129 II 163 consid. 2.1 seg., 128 II 38 consid. 2b);
17. che dal 1° settembre 1996 fino al 1° gennaio 1999 l'importazione di frutta e verdura e l'attribuzione dei rispettivi contingenti doganali erano in parte retti dalla legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale, oggi abrogata (vLAgr; RU 1953 1095 e modifiche susseguenti), dall'ordinanza generale del 21 dicembre 1953 sull'agricoltura (OAgr; RU 1994 780 segg. e modifiche susseguenti, specialmente modifica del 17 maggio 1995 in RU 1995 1843 segg.) nonché dall'ordinanza del 17 maggio 1995 sulla determinazione delle aliquote di dazio e dei contingenti doganali per prodotti agricoli nonché delle quote doganali a destinazione vincolata (ordinanza agrodoganale, AgDO; RU 1995 1851), ordinanze che regolavano più nei dettagli la questione dei contingenti doganali;
18. che la vLAgr è stata modificata il 16 dicembre 1994 con l'introduzione degli articoli 23b e 23c (cfr. RU 1995 1837) i quali oltre a delegare la competenza di fissare i contingenti doganali al Consiglio federale, prevedevano la possibilità di subordinare l'attribuzione dei contingenti doganali, in proporzione equa rispetto alle importazioni, a prestazioni a favore della produzione indigena, in particolare all'obbligo di prendere a carico prodotti indigeni dello stesso genere e qualità (art. 23b cpv. 5 2a frase vLAgr);
19. che affinché una merce determinata possa essere importata all'aliquota del contingente doganale (ACD) l'importatore deve possedere sia un contingente sufficiente sia un permesso generale d'importazione (PGI), ritenuto che l'aliquota di dazio fuori contingente doganale (AFCD) o l'aliquota di dazio ridotta fuori contingente (AFCD – Codice 1) sono automaticamente applicabili, se le condizioni precitate non sono adempiute (cfr. art. 1 e 13 cpv. 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli [OIAgr; RS 916.01] e l'annesso 4);
20. che dal 1° gennaio 1999 le modalità di attribuzione delle quote di contingenti doganali per la frutta e la verdura sono regolate dall'OIAgr, che si fonda sulla legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), e in particolare dal suo annesso 4, nonché dall'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), senza modificare sostanzialmente il precedente regime dei contingenti doganali (art. 17 LAgr);

21. che nella misura in cui, in genere, è applicabile il diritto in vigore al momento in cui il fatto si è prodotto, nel caso in esame, dovendosi giudicare un avvenimento unico situabile nel tempo in un momento ben preciso, occorre applicare unicamente le disposizioni legali in vigore al momento in cui i contingenti sono stati superati, ossia la vLAgr, l'OAgr e l'AgDO (si veda a tal proposito la decisione del Tribunale federale del 14 maggio 2002, nella causa M. [2A.552/2001], consid. 2.4 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2^a ed., Berna 1994, pag. 171);
- b)
22. che conformemente all'art. 13 cpv. 1 LD il pagamento dei dazi incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 LD – ossia le persone che trasportano merce oltre il confine nonché i loro mandanti – come pure a tutte le persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate;
23. che tutte le suddette persone devono essere considerate solidalmente responsabili delle somme dovute, ritenuto che i reciproci diritti di ricorso sono regolati dal diritto civile;
24. che risultano tre categorie di debitori dei dazi precitati: i) la persona fisica che trasporta personalmente la merce attraverso la frontiera; ii) la persona fisica che è mandante ai sensi dell'art. 9 LD, ossia colui che provoca effettivamente (« tatsächlich veranlasst ») il trasporto di una merce attraverso la frontiera e infine, iii) la persona, fisica o giuridica, per conto della quale la merce è importata (decisioni non pubblicate del Tribunale federale del 7 luglio 1999, nella causa L. e V. SA [2A.585/1998 e 2A.600/1998], consid. 4, del 27 ottobre 1999 nella causa L. [2A.417/1999], consid. 3a ; DTF 107 Ib 200 consid. 6b, 89 I 546 ; si veda pure la decisione della CRD del 9 febbraio 1981, nella causa H. [CRD 1979-261], consid. 2 e 3);
25. che il Tribunale federale ha avuto modo di precisare a più riprese le categorie di persone di cui sopra, ritenendo in particolare che deve essere considerato mandante colui che ha dei dubbi sulla legalità dell'importazione e che doveva presumere la provenienza estera della merce come pure, nel caso in cui una merce è importata in Svizzera senza alcuna ordinazione precedente, colui che ha manifestato la sua disponibilità (« Bereitschaft ») ad accettare la merce, ritenuto che a causa della sua disponibilità ha provocato effettivamente l'importazione (« tatsächlich veranlasst ») (si vedano in particolare le decisioni del Tribunale federale del 2 dicembre 1999 nella causa B. [2A.233/1999], consid. 4a, del 27 ottobre 1999, nella causa L. [2A.417/1999], consid. 3a, del 7 luglio 1999, nella causa L. e V. SA [2A.585/1998 e 2A.600/1998], consid. 7d, e nella causa D. e D. SA [2A.586/1998], consid. 6c ; decisione della CRD del 6 dicembre 1999, nella causa H. [CRD 1998-015], consid. 3a);

26. che secondo costante giurisprudenza, deve essere considerato debitore dei dazi, l'acquirente per conto del quale la merce è importata, anche se egli non abbia dato direttamente mandato al trasportatore, il quale è stato incaricato unicamente dal fornitore straniero (decisione del Tribunale federale del 28 agosto 1981, nella causa O. AG, consid. 6 con riferimenti; si vedano pure le decisioni della CRD del 9 giugno 1978 nella causa F. M. [CRD 1976-72/75/78], consid. 6b, con riferimenti, dell'8 ottobre 1998, nella causa R. [CRD 1998-002], consid. 6b/aa);
27. che, per quel che concerne l'IVA sull'importazione, conformemente all'art. 68 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RU 1994 1464 e modifiche ulteriori) rispettivamente art. 75 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) è contribuente chiunque è soggetto all'obbligo di pagare il dazio;
28. che, se in seguito ad un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione una tassa non è stata riscossa a torto, la tassa non reclamata, interessi compresi, va pagata successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una data persona (art. 12 cpv. 1 DPA; decisioni del Tribunale federale del 31 marzo 2004, nella causa A. AG [2A.1/2004], consid. 2.1, del 7 luglio 1999, nella causa D. e D. SA [2A.586/1998], consid. 4b e altri riferimenti);
29. che l'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che è obbligato al pagamento posticipato colui che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente colui che è obbligato al pagamento della tassa;
30. che l'applicazione dell'art. 12 cpv. 2 DPA suppone innanzitutto che vi sia stata la realizzazione oggettiva di un'infrazione penale, indipendentemente da una responsabilità penale, da una colpa o ancora da un perseguimento penale (si veda, tra le altre, la decisione precitata del Tribunale federale del 31 marzo 2004, consid. 2.1; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 65.61 consid. 3d/bb; Archives de droit fiscal suisse [Archives] 68 439 segg. consid. 2; DTF 115 Ib 360 consid. 3a, 106 Ib 221 consid. 2c; decisione del Tribunale federale del 30 settembre 1988, nella causa B. AG, consid. 3a);
31. che l'indebito profitto previsto all'art. 12 cpv. 2 DPA consiste in un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento delle tasse dovute, sia attraverso l'aumento degli attivi o la diminuzione dei passivi, ritenuto che l'indebito profitto non consiste nella semplice acquisizione di un bene importato illegalmente, ma nel suo acquisto a un prezzo inferiore di quello normalmente richiesto sul mercato per una merce analoga (decisioni del Tribunale federale del 2 dicembre 1999 nella causa B. [2A.233/1999], consid. 3b e del 7 luglio 1999, nella causa D. e D. SA [2A.586/1998], consid. 5d; DTF 110 Ib 310 consid. 2c);

32. che tale indebito profitto può segnatamente derivare dal fatto di poter disporre di quantità di merci eccedenti i contingenti d'importazione ai quali i ricorrenti sarebbero di principio soggetti, in particolare per l'importazione di verdura e frutta (si veda consid. 18 a 26 della presente decisione; decisione del Tribunale federale del 7 luglio 1999, nella causa D. e D. SA [2A.586/1998], consid. 4d);
 33. che su questo punto, nell'ambito dell'esame della nozione di indebito profitto nel contesto di una relazione tra una società anonima e il suo organo, ossia l'amministratore unico e unico azionista della società in questione, il Tribunale federale ha giudicato che l'amministratore unico beneficiava di interessi professionali ed economici legati a tal punto a quelli della società che, se essa godeva di un indebito profitto ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA, ciò era pure il caso per il suo amministratore (decisioni del Tribunale federale del 7 luglio 1999, nella causa D. e D. SA [2A.586/1998], consid. 7, nonché nella causa L. e V. SA [2A.585/1998 e 2A.600/1998], consid. 8);
 34. che l'art. 12 cpv. 2 DPA considera obbligati al pagamento le persone che sono soggette ai dazi ai sensi degli art. 13 e 9 LD precitati, ritenuto che il debitore oggettivo del dazio ai sensi di tali disposizioni è considerato *ipso facto* quale beneficiario di un indebito profitto (DTF 110 Ib 310 consid. 2c, 106 Ib 221 consid. 2c);
 35. che le condizioni di assoggettamento sono logicamente determinate dalle disposizioni della LD, mentre l'art. 12 cpv. 2 DPA ha unicamente quale effetto di prolungare il termine di prescrizione, il che significa che, per i crediti fondati su questa norma, occorre applicare il termine di prescrizione valido per l'azione penale, se l'infrazione è commessa anche dal punto di vista soggettivo, ritenuto che tale termine, essendo più lungo, prevale sul termine previsto dall'art. 64 LD (DTF 106 Ib 221 seg., consid 2d; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, pag. 41 n. 17);
 36. che le persone tenute al pagamento dei dazi conformemente agli art. 13 e 9 LD devono onorare integralmente i dazi sottratti, indipendentemente dal fatto che si siano comportate in modo negligente o che siano in buona fede, visto che il godimento di un indebito profitto non costituisce una condizione supplementare che deve essere adempiuta in più dell'assoggettamento (decisione del Tribunale federale del 28 luglio 1983, nella causa B. E. AG, consid. 3);
- c)
37. che infine, secondo la massima inquisitoria, la CRD constata i fatti pertinenti e, se del caso, procede d'ufficio all'istruzione delle prove (cfr. art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1999 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di

ricorso e di arbitrato [RS 173.31], che rinvia agli art. 12 segg. e 29 segg. PA; cfr. tuttavia, art. 2 cpv. 1 PA);

38. che, tuttavia, secondo la giurisprudenza, incombe al debitore dei dazi invocare i fatti a suo vantaggio e fornire le prove corrispondenti, se dovessero esserci dubbi in merito alla loro esattezza (Archives 62 424 consid. 2b ; decisione della CRC del 16 aprile 1999, nella causa C. [CRC 1998-001], consid. 4a/bb), il che comporta che il cittadino è tenuto a dimostrare l'esistenza dei fatti a sostegno del suo non assoggettamento, mentre l'amministrazione l'esistenza dei fatti che comprovano l'obbligo del cittadino di pagare i dazi, ritenuto che chi vuol derivare un diritto da un fatto deve provarlo, e in caso contrario ne deve sopportare le conseguenze (decisione della CRC del 7 febbraio 2001, nella causa C. [CRC 2000-043], consid. 2b ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2^a ed., Berna 2002, pag. 258 segg. 263 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, n. 2021);

d)

39. che, nella fattispecie, occorre precisare che i ricorrenti contestano di dover pagare l'importo corrispondente ai dazi sottratti, considerando in primo luogo che i dati dell'UFAG, su cui le autorità doganali si sono fondate per il calcolo del sorpasso dei contingenti e dunque dei dazi richiesti a tale titolo all'aliquota AFCD, sono inesatti ed errati, o perlomeno lacunosi;

40. che risulta tuttavia chiaramente dagli elementi agli atti, che la ditta individuale « X Frutta e Verdura » e la società a garanzia limitata « X Import-Export Sagl » hanno importato durante l'anno 1998, con il PGI n. (...) e sdoganato all'ACD la quantità di 16'387kg di frutta e verdura senza disporre del contingente necessario, rispettivamente superando il contingente autorizzato;

41. che, così facendo, queste importazioni, pur essendo di per sé possibili, avrebbero dovuto essere sdoganate all'AFCD, rispettivamente AFCD – Codice 1, ciò che ha dato origine all'esazione posticipata della differenza tra queste aliquote e l'ACD per un importo di Fr. 30'598.05 a titolo di dazi sottratti e di Fr. 611.50 a titolo di IVA sull'importazione;

42. che non è certamente possibile, a prima vista, determinare chi possedeva il PGI con cui sono state fatte le importazioni contestate al momento dei fatti in causa, nella misura in cui su questo punto regna una certa confusione;

43. che si può tuttavia dedurre dagli atti dell'incarto, che il PGI era stato rilasciato in primo luogo alla ditta individuale, che importava frutta e verdura sin dal 1996, poi, con ogni verosimiglianza, esso è stato trasmesso alla società a garanzia limitata in causa, la quale dalla sua costituzione nel gennaio 1998 era l'unica società rimasta attiva nel campo

dell'importazione di frutta e verdura (si vedano a tal proposito le lettere di tale società all'UFAG e alla DGD del 13 giugno 1998); e il fatto che dal mese di giugno l'UFAG abbia trasmesso i rendiconti unicamente alla società precitata è un indizio chiaro in tal senso, come pure le dichiarazioni del ricorrente in occasione del suo interrogatorio del 22 febbraio 2002, che si è espresso come segue: « *Il 20.01.1998 è stata costituita la X Import-Export Sagl, la quale si occupa dell'importazione di frutta e verdura dall'estero. Il PIG n° ... è stato passato dalla X Frutta e Verdura alla X Import-Export* » (verbale del 22 febbraio 2002, doc. n. 1 della DGD);

44. che i dati sui quali si è fondato il Servizio inquirente di C per procedere al calcolo suddetto sono stati forniti dall'UFAG, il quale ha stabilito i rendiconti sulla base degli sdoganamenti effettuati dalla ditta individuale in questione, e successivamente, ossia dal mese di giugno 1998, dalla società a garanzia limitata « X Import-Export Sagl »;
45. che i sorpassi constatati dall'UFAG sono stati comunicati periodicamente alle società interessate attraverso i rendiconti con l'intestazione « *Eccedenza importata Frutta e legumi* », chiedendo alle società di verificare gli eventuali errori entro il termine di 10 giorni dalla notifica e attirando la loro attenzione sul fatto che, in difetto di una comunicazione contraria entro il termine succitato, gli importi menzionati sarebbero stati considerati corretti;
46. che i ricorrenti hanno avuto l'occasione, durante la procedura, di confermare, contrariamente a quanto tentano di sostenere con i ricorsi, che avevano sì ricevuto le comunicazioni menzionate sopra, ma non vi avrebbero prestato attenzione, eccezion fatta per un unico controllo (verbale del 22 febbraio 2002, pag. 5, doc. n. 1 della DGD);
47. che a seguito dell'inchiesta complementare ordinata dall'autorità convenuta, il Servizio inquirente ha effettuato dei controlli supplementari sulla base delle liste di importazione riprese dalla lista « Excel » e delle fatture in suo possesso, ciò che gli ha permesso di confermare che il tenore della lista succitata era conforme alle importazioni effettivamente eseguite, perlomeno in relazione ai pesi e alle voci di tariffa, su riserva di un'importazione di pomodori ciliegia di 34 kg del 15 giugno 1998, per la quale non è stato possibile effettuare alcun controllo mancando la fattura;
48. che è tuttavia risultato dai controlli summenzionati che, pur se la maggior parte di frutta e verdura sono state dichiarate sotto la denominazione corretta, ciò non era il caso per talune importazioni di cicorini e, con ogni verosimiglianza, anche di cetrioli, per i quali esiste qualche incertezza, ritenuto che il Servizio inquirente non ha potuto chiarire con esattezza il tipo di merce importata;
49. che le correzioni minime, che non modificano in modo sostanziale, né a favore né a sfavore dei ricorrenti, l'esazione posticipata in questione, non sono state prese in considerazione, a giusto titolo, ritenuto inoltre che gli sdoganamenti effettuati erano

cresciuti in giudicato in assenza di ricorso (art. 109 cpv. 2 LD) e che non era chiaro se potevano essere eseguite modifiche *a posteriori*;

50. che, ciò detto, i ricorrenti si limitano a contestare nel loro insieme i dati presentati dalle autorità inferiori, senza indicare i problemi e gli errori eventualmente commessi dalle autorità doganali o dall'UFAG, né fornire altri elementi quali fatture o giustificativi di sdoganamento, che permettano di provare che il contingente autorizzato non è stato superato, perlomeno non nella misura indicata nella decisione impugnata;
 51. che nella loro qualità di debitori dei dazi incombeva ai ricorrenti l'onere di fornire le prove delle loro asserzioni e dei fatti adottati a loro favore, perlomeno spiegando e dimostrando dove e in che misura i dati su cui si è fondata l'esazione posticipata erano errati;
 52. che, avendo i ricorrenti ommesso di fornire una qualsiasi prova delle loro asserzioni sull'inesattezza delle quantità di importazioni effettuate oltre il contingente autorizzato, rispettivamente senza contingente, essi devono sopportarne le conseguenze, ossia l'assoggettamento della quantità accertata dai controlli eseguiti dalle autorità doganali pari a 16'387 kg per un importo totale di Fr. 31'209.55 (Fr. 30598.05 per dazi e Fr. 611.50 per l'IVA sull'importazione);
- e)
53. che le ditte ricorrenti non contestano, a ragione, l'obbligo di pagare i dazi sottratti in quanto tali ai sensi degli art. 13 LD e 12 cpv. 2 DPA, ritenuto che le importazioni sono state eseguite per loro conto, mentre è contestata la responsabilità solidale e personale di X;
 54. che quest'ultimo ha tuttavia riconosciuto di aver egli stesso controllato e gestito il contingente d'importazione di frutta e verdura concesso alle ditte in causa durante l'anno in discussione e di aver, con ogni verosimiglianza, commesso degli errori di calcolo, fondandosi sulle tavole sinottiche trasmesse dall'UFAG, dichiarando in particolare *« ritengo d'aver sbagliato con le importazioni di frutta e verdura nelle quote minime anche se non avevo un percentuale minimo nelle cifre comparative e nel non rispetto dei periodi d'importazione, io pensavo che si potesse importare le quote minime di due o più periodi in un solo invio »*, e ciò contrariamente alle indicazioni fornite dall'UFAG (verbale del 22 febbraio 2002, pag. 3, doc. n. 1 della DGD);
 55. che è altresì risultato dall'inchiesta condotta sul posto dal Servizio inquirente di C che X ha effettuato personalmente alcuni trasporti di frutta e verdura attraverso la frontiera, procedendo al loro sdoganamento direttamente presso la società di spedizioni D. SA a F;

56. che, anche se per il ricorrente il fatto di « aver agito in nome e per conto delle ditte in questione » non è determinante in quanto tale, egli ha ciò malgrado effettuato delle ordinazioni di frutta e verdura all'estero oltrepassanti i contingenti concessi, e ciò per conto delle ditte succitate, commettendo degli errori di calcolo e omettendo di verificare in modo preciso lo stato dei contingenti, per cui lo si deve considerare alla stregua di un mandante ai sensi degli art. 9 e 13 LD (si veda in particolare il verbale del 22 febbraio 2002, pag. 4, doc. n. 1 della DGD);
57. che egli deve essere parimenti considerato come la persona che ha trasportato le merci oltre il confine ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LD;
58. che oltre a ciò, secondo la giurisprudenza concernente l'amministratore unico di una società anonima (consid. 33 della presente decisione), che è applicabile per analogia agli altri tipi di società, il ricorrente deve essere considerato debitore in quanto socio principale e gerente unico della società a garanzia limitata, che egli ha costituito, essendo palese che gli interessi professionali ed economici del ricorrente sono strettamente legati a quelli di detta società;
59. che la società in discussione ha fruito di un indiscusso profitto economico dall'insieme degli acquisti oggetto della presente vertenza, e che il ricorrente ha di riflesso beneficiato di tale profitto ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 DPA;
60. che a tal proposito, tenuto conto dell'applicazione di questa disposizione, la non intenzionalità del ricorrente di commettere un'infrazione, la sua eventuale buona fede o negligenza non sono tali da modificare l'apprezzamento della situazione e la conseguente esazione dei dazi;
61. che occorre infine precisare che il ricorrente risponde inoltre a titolo personale dei dazi sottratti, anche per il fatto che egli è titolare della ditta individuale « X Frutta e Verdura », la quale non ha personalità giuridica e non può pertanto essere considerata come un'entità distinta dal suo titolare, il quale risponde personalmente degli obblighi derivanti dalla legislazione doganale in materia di importazione di frutta e verdura, del sorpasso del contingente e dunque dell'esazione posticipata dei dazi;
62. che alla luce delle considerazioni che precedono, occorre confermare l'assoggettamento di X ai dazi sottratti, e ciò a titolo personale nonché solidalmente con le ditte in questione;

II.

63. che, da ultimo, le altre censure sollevate dai ricorrenti, quali la violazione del principio della buona fede e la prescrizione non possono essere confermate;
64. che infatti il principio della buona fede, di cui all'art. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), è un principio generale di diritto valido parimenti nel diritto pubblico, direttamente desumibile a tale titolo dall'art. 9 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101; Andrea Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berna 2000, n. 1115 segg. ; Ulrich Häfelin/Georg Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3^a ed., Zurigo 1998, n. 521 segg., in part. 532 e 563 segg. ; Moor, op. cit., vol. I, pag. 428 segg.), dal quale si evince che l'amministrazione deve astenersi da qualsiasi comportamento atto ad indurre in errore il cittadino e che essa non può trarre alcun vantaggio dalle conseguenze di un suo errore o di una sua mancanza (DTF 126 II 387 consid. 3a, 124 II 269 consid. 4a);
65. che in genere, il principio della buona fede si applica quando l'amministrazione crea l'apparenza di un diritto, sul quale il cittadino si fonda per adottare un comportamento che egli considera quindi legale;
66. che, secondo la giurisprudenza, l'autorità che fa una promessa, dà un'informazione o fornisce un'assicurazione deve soddisfare le aspettative create, anche se la promessa o l'aspettativa sono illegali, nella misura in cui sono soddisfatte le cinque condizioni cumulative seguenti: che, in primo luogo, l'autorità adisce in un caso concreto e nei confronti di una determinata persona (un'informazione generale o la distribuzione di note informative generali che orientano su una legge o sulla sua applicazione o su una prassi non sono sufficienti) che, in secondo luogo, l'autorità è competente o è reputata tale, che, in terzo luogo, il cittadino non può rendersi immediatamente conto dell'illegalità dell'informazione fornitagli, che, in quarto luogo, la suddetta informazione induce il cittadino in questione a prendere delle misure la cui revoca gli causerebbe un danno e infine, che la legislazione applicabile non è stata modificata tra il momento in cui è stata data l'informazione e il momento in cui è stato invocato il principio della buona fede (decisione non pubblicata del Tribunale federale del 18 gennaio 2000, nella causa B. [2A.92/1999], consid. 4a ; DTF 122 V 409 consid. 3a/bb, 121 II 479 consid. 2c, 119 V 307 consid. 3a e i riferimenti citati ; cfr. parimenti la decisione della CRC del 15 ottobre 2002, nella causa S. [CRC 2001-079], consid. 3c, decisione della CRC del 9 febbraio 2001, in GAAC 65.83 consid 5b ; si veda infine, Knapp, op. cit., n. 509);
67. che, in materia fiscale, vista l'importanza del principio della legalità, la possibilità di permettere ai contribuenti di comportarsi in modo manifestamente illecito non è possibile, se non quando le condizioni enunciate sopra siano chiaramente e indiscutibilmente soddisfatte (DTF 118 Ib 316 consid. 3b ; Archives 60 56 consid. 3, 48

90 consid. 3a ; GAAC 66.43 consid. 4b e riferimenti citati; contra : decisione della CRD, in GAAC 60.16 consid. 3c/bb ; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 38 ; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2a ed., Losanna 1998, pag. 95);

68. che del resto la legge non prevede alcun obbligo d'informazione a carico dell'amministrazione relativo ai sorpassi dei contingenti doganali attribuiti, ritenuto che la persona soggetta all'obbligo della denuncia doganale in virtù dell'art. 31 LD e del principio dell'auto-dichiarazione, che ne discende, deve domandare lo sdoganamento in conformità alle disposizioni legali e assumere l'intera responsabilità della sua dichiarazione (decisione del Tribunale federale del 31 marzo 2004, nella causa A. AG [2A.1/2004], consid. 2.1 ; Archives 65 410 segg. consid. 3a e 3b/bb ; decisioni della CRD del 30 agosto 2000, nella causa S. [CRD 2000-005], consid. 4c e del 26 novembre 2002, nella causa X. SA [CRD 2002-043-044-045], consid. 3b);
69. che incombe pertanto al cittadino di assicurarsi – se lo desidera (infatti le importazioni oltre il contingente non sono vietate bensì semplicemente soggette ad un'aliquota più elevata) – che, sull'insieme del periodo contingentato, le sue importazioni non saranno superiori alla quota di contingente autorizzata;
70. che per quel che concerne il dovere generale d'informare o di dare chiarimenti (« Aufklärungspflicht ») occorre precisare che l'amministrazione non ha il dovere di informare spontaneamente (cfr. Archives 65 411 seg.), né il dovere particolare di dare spiegazioni su questioni che si pongono a seguito di informazioni richieste dal contribuente, nella misura in cui, se un tale dovere esistesse ne, deriverebbe un dovere di consulenza (« Beratungspflicht ») dell'amministrazione, ciò che non rientra chiaramente nei suoi compiti (DTF 124 V 220 segg. consid. 2b/aa, Rivista di diritto amministrativo e fiscale [RDAF] 2000 II pag. 506 consid. 5d);
71. che, nella fattispecie, le affermazioni dei ricorrenti inerenti al fatto che anche i funzionari dell'UFAG avrebbero avvalorato la loro interpretazione, errata, delle disposizioni legali applicabili, o quelle inerenti al mancato rispetto da parte dell'UFAG della procedura di avvertimento dei contribuenti in caso di superamento del contingente desumibile dalla sua circolare del 4 marzo 2002, non sono atte a creare un'apparenza di diritto in base alla quale i ricorrenti possono giustificare un comportamento contrario alla legislazione doganale;
72. che in effetti, come visto sopra, l'UFAG ha scrupolosamente rispettato le indicazioni previste nella circolare summenzionata, annunciando periodicamente agli importatori i superamenti dei contingenti constatati sulla base delle dichiarazioni doganali, ciò che si evince del resto dagli atti in possesso della CRD;

73. che inoltre, fatta eccezione per un unico colloquio telefonico all'UFAG, i ricorrenti non hanno mai reagito agli invii succitati, e hanno riconosciuto di aver provveduto al controllo dei sorpassi loro comunicati in un'unica occasione;
74. che il colloquio telefonico, in cui un funzionario dell'UFAG (sig.a E) avrebbe semplicemente risposto di non preoccuparsi e che tutto era in ordine, non ha potuto essere dimostrato in corso di causa e, anche se avesse avuto luogo in questi termini, non potrebbe giustificare le negligenze commesse dai ricorrenti nella gestione dei contingenti concessi e delle importazioni effettuate;
75. che i ricorrenti non possono di conseguenza prevalersi del principio della buona fede, visto che le condizioni non sono manifestamente realizzate;
76. che, per quel che riguarda la prescrizione, il termine non è scaduto alla luce dell'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 12 cpv. 2 DPA e delle contravvenzioni doganali constatate (art. 74 LD) e quindi della prescrizione penale più lunga (art. 12 cpv. 4 DPA);
77. che, in conclusione, la CRD constata che i ricorrenti non hanno fatto valere argomenti tali da permettere di rinunciare, totalmente o parzialmente, all'esazione posticipata dei dazi all'aliquota fuori contingente (AFCD, rispettivamente AFCD – Codice 1) per le importazioni di verdura e frutta senza contingente, rispettivamente per quelle che superano il contingente doganale attribuito;
78. che, alla luce di quanto precede, il presente ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata;
79. che conformemente all'art. 63 cpv. 1 PA le spese processuali di Fr. 2'500.- sono a carico dei ricorrenti in solido.

Per questi motivi,

la Commissione federale di ricorso in materia doganale, deliberando per via di circolazione degli atti in applicazione dell'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31),

pronuncia:

1. Il ricorso di X, X Frutta e Verdura e della società X Import-Export Sagl, ora B. Sagl del 17 settembre 2003 è respinto e la decisione della Direzione generale delle dogane del 18 agosto 2003 è confermata.
2. Le spese processuali di Fr. 2'500.-, comprendenti la tassa di decisione e le tasse di cancelleria, sono a carico dei ricorrenti e vengono computate sull'anticipo spese versato di Fr. 2'500.-.
3. La presente decisione è notificata per iscritto ai ricorrenti e alla Direzione generale delle dogane.

Indicazione del rimedio giuridico

Le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia doganale possono essere impugnate entro trenta giorni dalla notifica mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 97 e segg. della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria [OG; RS 173.110]), **fatta eccezione per le decisioni sull'imposizione dei dazi, in quanto essa dipenda dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso (art. 100 lett. h OG), nonché per le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute (art. 99 cpv. 1 lett. g OG)**. L'atto di ricorso dev'essere depositato in tre esemplari presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma della ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati al ricorso la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso della ricorrente. Il termine non decorre (art. 34 cpv. 1 OG):

- a) dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua;
- b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c) dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Commissione federale di ricorso
in materia doganale

Il presidente

La cancelliera

Pascal Mollard

Anne Tissot Benedetto